



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale
Servizio Statistica regionale ed elettorale

**Oggetto: Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale - 25 febbraio 2024.
Esercizio del diritto di voto con procedura speciale. Voto domiciliare degli elettori in
condizione di infermità. Voto da parte di elettori non deambulanti e di elettori che per
legge necessitano di accompagnamento.**

In relazione alle consultazioni elettorali in oggetto, si ritiene opportuno richiamare i principali adempimenti finalizzati a consentire l'esercizio di diritto di voto ad alcune categorie di elettori, tramite procedura speciale - ossia non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale dello stesso Comune o di altro Comune della Regione - o a domicilio, nonché agli elettori non deambulanti o che necessitano di accompagnamento.

1. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO CON PROCEDURA SPECIALE

a) Componenti dei seggi, rappresentanti di lista, ufficiali e agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso i seggi, candidati (art. 42 legge regionale 6 marzo 1979, n. 7)

L'art. 42 della legge regionale n. 7 del 1979 prevede che il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se iscritti come elettori in altra sezione del Comune o di altro Comune della Regione.

In relazione al voto dei rappresentanti di lista, la norma deve però essere letta in combinato disposto con l'art. 19 della stessa legge, ai sensi del quale i rappresentanti di lista da designare presso un ufficio elettorale di sezione devono essere scelti tra gli elettori della circoscrizione elettorale (in cui è compreso quell'ufficio di sezione). Da ciò discende che i rappresentanti di lista, che votano nella sezione nella quale esercitano il loro ufficio anche se iscritti nella lista elettorale di un'altra sezione, non possono comunque votare al di fuori della circoscrizione elettorale di appartenenza.

I candidati, invece, possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando la tessera elettorale.

Il presidente di seggio avrà cura di iscrivere, in calce alla lista della sezione, i nominativi degli elettori rientranti nelle menzionate categorie e di essi sarà presa nota nel verbale.

b) Militari delle Forze armate, appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, appartenenti alle forze di Polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 43 L.R. n. 7 del 1979)

Gli elettori indicati nell'art. 43 della legge regionale n. 7 del 1979 sono ammessi a votare nel Comune in



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza

Servizio Statistica regionale ed elettorale

cui si trovano per causa di servizio, purché siano elettori di un Comune della Regione. Si precisa, al riguardo, che dei Corpi militarmente organizzati fanno parte anche le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione della tessera elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta a cura del presidente di sezione.

Si ricorda che ai militari è fatto divieto di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali (*art. 43, comma 3*).

Si invitano le Amministrazioni comunali interessate ad attivare ogni utile collaborazione con i Comandi, gli Uffici e le Autorità militari locali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Forze armate e Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia di finanza, Corpo forestale e di vigilanza ambientale, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Corpo di Polizia penitenziaria, Croce Rossa Italiana), ai fini della puntuale applicazione della disposizione.

c) Naviganti fuori residenza per motivi di imbarco (*art. 44 L.R. n. 7 del 1979*)

I naviganti (marittimi e aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano, purché siano elettori di un Comune della Regione, e vengono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati gli elettori di cui all' art. 43 della L.R. n. 7 del 1979 (militari delle forze armate).

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione della tessera elettorale, corredata dai seguenti documenti:

- certificato del Comandante del porto o del Direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel Comune di iscrizione elettorale per motivi di imbarco (nella sezione *Modulistica* del portale dedicato alle elezioni regionali 2024 saranno presto disponibili i modelli 8 MA-R e 8 AV-R, utilizzabili ai fini dell'attestazione);
- certificato del Sindaco del Comune in cui i naviganti si trovano, attestante l'avvenuta notifica, **non oltre il giorno antecedente la data della votazione** (cioè *entro sabato 24 febbraio*), al Sindaco del Comune che ha rilasciato la tessera elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.

I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato le tessere elettorali compileranno, sulla base della predetta notifica, gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune in cui si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di sezione prima dell'inizio delle operazioni di voto, i quali ne prenderanno nota nelle liste di sezione, a fianco dei relativi nominativi.

d) Detenuti (*art. 1, comma 1, lett. d, decreto legge 3 maggio 1976, n. 161; artt. 8 e 9 legge 23 aprile 1976, n. 136*)

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare nel luogo di reclusione, purché siano elettori di un



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale
Comune della Regione.

Per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono luoghi di reclusione o custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto da un seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, durante le ore in cui è aperta la votazione. La costituzione di tale seggio deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione. Al fine di poter votare nel luogo di reclusione, gli interessati devono far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, **non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione** (cioè *entro giovedì 22 febbraio*), una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di reclusione.

Il Direttore dell'istituto dovrà recare, in calce alla dichiarazione del detenuto, l'attestazione comprovante la detenzione dell'elettore e inoltrarla al Comune nelle cui liste elettorali il detenuto è iscritto.

Una volta ricevuta la dichiarazione, il Sindaco del Comune di iscrizione elettorale, provvede:

- ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezione, che dovranno essere consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede a prenderne nota nella lista elettorale sezionale;
 - a rilasciare immediatamente ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione nei predetti elenchi, che varrà come autorizzazione a votare nel luogo di reclusione;
 - ad inviare, nel caso di elettori detenuti in istituti ubicati in altri Comuni, ai Sindaci di tali altri Comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata l'attestazione, con l'indicazione del luogo di reclusione.

I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, della predetta attestazione, che, a cura del presidente del seggio speciale, verrà ritirata e allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Il Sindaco del Comune in cui ha sede il luogo di reclusione dovrà compilare un elenco, distinto per maschi e femmine, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale e consegnarlo al presidente della sezione alla quale è assegnato il luogo di reclusione. Quest'ultimo, a sua volta, **il giorno precedente quello della votazione** (*sabato 24 febbraio*), dovrà consegnare tale elenco, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio di sezione, al presidente del seggio speciale.

Qualora in un luogo di reclusione i detenuti aventi diritto al voto siano più di 500, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del Sindaco, **entro il secondo giorno antecedente la votazione** (cioè *entro venerdì 23 febbraio*), ripartisce i detenuti, ai fini della raccolta del voto da parte di due seggi speciali, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di reclusione ed una sezione contigua (*art. 9, comma 11, L. n. 136/76*).

Si precisa, inoltre, che gli agenti di custodia, rientrando nel novero delle categorie di cui al paragrafo b), sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione elettorale del Comune in cui si trovano per causa di servizio (purché siano elettori di un Comune della Regione) ma non possono esprimere il voto presso i



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale
seggi speciali.

Per le modalità operative attraverso le quali il seggio speciale procede alla raccolta del voto, si rinvia alla pubblicazione n. 3 *“Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione”*, disponibile nel portale dedicato alle elezioni regionali 2024.

e) Degenti in ospedali e case di cura (artt. 51, 52 e 53 DPR 30 marzo 1957, n. 361; art. 9 L. n. 136 del 1976; art. 10 DPR 8 settembre 2000, n. 299)

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, purché iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, **non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione** (cioè *entro giovedì 22 febbraio*), al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura.

Il Direttore dell'istituto dovrà recare, in calce alla dichiarazione del degente, l'attestazione comprovante il ricovero dell'elettore e inoltrarla al Comune nelle cui liste elettorali il degente è iscritto.

Il Sindaco di tale Comune, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezione, che dovranno essere consegnati ai presidenti di ciascuna sezione, i quali provvederanno a prenderne nota nella lista elettorale sezionale;
- a rilasciare immediatamente ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi;
- ad inviare, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura siti in altri Comuni, ai Sindaci di tali altri Comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata l'attestazione, con l'indicazione del luogo di cura di rispettiva degenza.

L'attestazione rilasciata dal Sindaco del Comune di iscrizione elettorale varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere esibita al presidente del seggio unitamente alla tessera elettorale. Il presidente del seggio avrà cura di ritirare l'attestazione e di allegarla al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Il Sindaco del Comune in cui ha sede il luogo di cura dovrà compilare un elenco, distinto per maschi e femmine, dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, al fine di consentire ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto, dovrà essere compilato un elenco dei votanti per ciascun seggio da costituire, sulla base della tipologia prevista dalla legge a seconda del numero di posti-letto del luogo di cura.

Infatti, negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti-letto è istituita una sezione elettorale (sezione ospedaliera) per ogni 500 posti-letto o frazione di 500.

Gli elettori degenti che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza

Servizio Statistica regionale ed elettorale

sanitario o di assistenza dell'istituto di cura che ne facciano domanda (*art. 52 DPR n. 361/1957*).

Quando nella circoscrizione della sezione elettorale esistono ospedali o case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, il voto dei degenti è raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da un apposito seggio speciale, la cui costituzione deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente la votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura.

Il seggio speciale può essere istituito anche presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta ad esse, per la raccolta del voto dei degenti che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi nelle cabine elettorali per esprimere il voto (*art. 9 L. n. 136/76*).

Negli ospedali e case di cura minori (cioè con meno di 100 posti-letto), il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dall'Ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante) - formato dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, da uno degli scrutatori e dal segretario della sezione - alla presenza dei rappresentanti di lista che ne facciano richiesta (*art. 53 DPR n. 361/1957*).

Il presidente del seggio deve curare che siano rispettate la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna destinata alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

La procedura di cui all'art. 53 si applica anche nei confronti degli elettori degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria anche di modesta portata, nonché nei confronti degli elettori tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private, il cui voto sarà pertanto raccolto dal c.d. seggio volante con le modalità suindicate.

Da ultimo, si ricorda che agli Uffici elettorali di sezione nella cui circoscrizione esiste un seggio speciale o un "seggio volante" viene consegnato un secondo bollo di sezione, da utilizzare esclusivamente per la certificazione del voto degli elettori degenti o detenuti (o per la certificazione del voto raccolto a domicilio).

2. VOTO DOMICILIARE DEGLI ELETTORI IN CONDIZIONE DI INFERMITA'

In materia trova applicazione l'articolo 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, come modificato dall'articolo 1 della legge 7 maggio 2009, n. 46, fermo restando che per le elezioni regionali le disposizioni sul voto domiciliare si applicano soltanto agli elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione e dimoranti in un Comune della Regione (*art. 20, comma 1-bis, L.R. n. 16 del 2013*).

Tale disposizione ammette al voto domiciliare gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulta impossibile - anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104) - e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

I suddetti elettori devono far pervenire, in un periodo compreso **tra martedì 16 gennaio e lunedì 5 febbraio** (tra il 40° ed il 20° giorno antecedente la data della votazione), al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

1. una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa, unitamente a copia della tessera elettorale;
2. un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data **non anteriore a giovedì 11 gennaio** (45° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui all'art. 1, comma 1, del DL n. 1/2006, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Si sottolinea che il termine finale per la presentazione della documentazione (5 febbraio) è da considerare come termine ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative di ciascun Comune.

In ogni caso, qualora pervengano domande tardive di ammissione al voto domiciliare, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, oltre che a questo Servizio, alla competente Prefettura, affinché la stessa possa provvedere in tempo utile alla consegna di un bollo di sezione in più per le relative operazioni.

Il Sindaco, appena ricevuta tale documentazione, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

- a) ad includere i nominativi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezione elettorale; tali elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane di **sabato 24 febbraio** (giorno che precede le elezioni) al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
- c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare (ad esempio, predisponendo l'accompagnamento dei componenti del seggio presso l'abitazione degli elettori ammessi al voto domiciliare);
- d) per gli elettori ammessi al voto domiciliare presso una dimora ubicata in un Comune diverso da quello di iscrizione nelle liste elettorali, il Sindaco del Comune di iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b), comunica i nominativi di tali elettori ai Sindaci dei Comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio, i quali provvedono a predisporre i relativi elenchi distinti per sezione elettorale, da consegnare, nelle ore antimeridiane di **sabato 24 febbraio**, ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ricomprese le dimore degli elettori ammessi al voto domiciliare.

Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal c.d. seggio "volante", composto dal presidente dell'Ufficio elettorale di sezione (nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza

Servizio Statistica regionale ed elettorale

espressamente indicata nella dichiarazione dell'elettore), dal segretario e da uno scrutatore del seggio, designato con sorteggio. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione deve curare, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

Le schede votate vengono raccolte e custodite dal presidente dell'Ufficio elettorale di sezione in un plico e sono immediatamente riportate presso l'Ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna destinata alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti nell'apposito elenco.

I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un Ufficio elettorale di sezione diverso da quello di iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

I modelli occorrenti per procedere alle operazioni di raccolta del voto a domicilio (mod. 11DOM.R; mod. 16DOM.mR; mod. 16DOM.fR; 47DOM.mR; 47DOM.fR; frontespizi buste Voto domiciliare/1R e Voto domiciliare/2R), che saranno a breve disponibili, dovranno essere scaricati dal consueto portale, sezione *Modulistica* → *Modulistica per il voto domiciliare*. Per ciascuna sezione che dovrà provvedere alla raccolta del voto domiciliare, dovranno essere stampate due copie del modello 11DOM.R e una copia dei restanti modelli, nonché una copia dei frontespizi, che potranno essere incollati su buste ordinarie del formato di circa 50X20.

Si fa presente, infine, che dettagliate istruzioni procedurali sul voto domiciliare sono presenti nella pubblicazione n. 3 *"Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione"* (in particolare, pag. 45 e ss.).

Nell'invitare i Comuni alla massima divulgazione della disciplina esposta, si rappresenta, da ultimo, l'esigenza di conoscere il numero di richieste di voto domiciliare pervenute, delle quali si chiede, pertanto, di voler dare tempestiva comunicazione a questo Servizio entro la giornata di **martedì 6 febbraio** p.v. Nessuna comunicazione dovrà essere effettuata dai Comuni che non ricevono alcuna richiesta di voto domiciliare.

3. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DI ELETTORI NON DEAMBULANTI E DI ELETTORI CHE PER LEGGE NECESSITANO DI ACCOMPAGNAMENTO

Per effetto del rinvio disposto dall'art. 20, comma 1-bis, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 16, per le modalità di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti e degli elettori che per legge necessitano di accompagnamento si applica, in occasione delle elezioni regionali, la disciplina nazionale vigente per l'elezione della Camera dei Deputati.

a) Elettori non deambulanti (artt. 1 e 2 legge 15 gennaio 1991, n. 15; art. 42, comma 5, D.P.R. n. 361 del 1957)

L'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (*Norme intese a favorire la votazione degli elettori non*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza

Servizio Statistica regionale ed elettorale

deambulanti), prescrive che, quando la sede della sezione nella quale gli elettori non deambulanti sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, i medesimi possano esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune che sia allestita in una sede già esente da barriere architettoniche.

La sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote deve essere arredata, attrezzata e contrassegnata secondo le prescrizioni normative di cui all'art. 2 della stessa legge, in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati e di votare in assoluta segretezza.

I suddetti elettori potranno esercitare il diritto di voto nelle sezioni elettorali aventi le caratteristiche descritte previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Si ricorda, inoltre, che, ogni sala delle elezioni, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine di cui una predisposta a consentire agevolmente l'accesso agli elettori con disabilità, munita di secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o, alternativamente, un tavolo munito di ripari che garantiscano la segretezza del voto (*art. 42, comma 5, D.P.R. n. 361 del 1957; art. 2, comma 3, legge n. 15 del 1991*).

Le Amministrazioni comunali sono invitate a pubblicizzare adeguatamente, con i mezzi ritenuti più idonei, l'elenco delle proprie sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche.

b) Elettori che per legge necessitano di accompagnamento (*art. 55 D.P.R. n. 361 del 1957; art. 29, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104*)

A norma dell'art. 55, comma 2, del D.P.R. n. 361 del 1957, la cui applicazione è richiamata dall'articolo 20, comma 1-bis, della L.R. n. 16 del 2013, sono da considerarsi elettori fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto. Sulla sua tessera elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito (*art. 55, comma 3*).

Disposizioni analoghe sono dettate in materia dalla legge n. 104 del 1992 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*), che all'art. 29, primo comma, dispone altresì che, in occasione di consultazioni elettorali, i Comuni debbano organizzare servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare il raggiungimento del seggio da parte degli elettori disabili.

Al fine di garantire il diritto di voto costituzionalmente tutelato e renderne più agevole l'esercizio, **da giovedì 22 febbraio a domenica 25 febbraio** (*nei tre giorni precedenti e nel giorno della votazione*) le



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza

Servizio Statistica regionale ed elettorale

aziende sanitarie garantiscono in ogni Comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge n. 15 del 1991 (*art. 29, comma 2, L. 104 del 1992*).

Si ricorda che tali certificati possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, che non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati (*art. 56 D.P.R. n. 361 del 1957*).

I certificati devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche, e devono contenere l'indicazione chiara e univoca della sussistenza dei requisiti per l'esercizio del voto con l'aiuto di un elettore accompagnatore.

A tale riguardo, il Consiglio di Stato ha affermato che, oltre all'attestazione dell'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore, i certificati devono indicare anche la relativa patologia, essendo la conoscenza della patologia addotta dall'elettore funzionale all'esercizio dei poteri di accertamento e di valutazione spettanti per legge al presidente del seggio.

Diversamente, su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, l'annotazione del diritto al voto con l'aiuto di un accompagnatore (voto assistito) viene previamente inserita nella tessera elettorale a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*art. 55, ultimo comma, D.P.R. n. 361 del 1957*). In tal caso, l'elettore che si presenta al seggio con la tessera elettorale nella quale sia stato apposto il simbolo o codice dovrà essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore.

Per ulteriori informazioni e per la disamina degli orientamenti giurisprudenziali in materia, sui quali si richiama la particolare attenzione dei presidenti di seggio, si rinvia al paragrafo 42 della pubblicazione n. 3 "*Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione*" (pag. 28 e ss.).

Il Direttore del Servizio

Sergio Loddo

